



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Ufficio del Presidente

Deliberazione del Presidente n. 50/2018

L'anno **duemiladiciaotto**, il giorno **04 (quattro)** del mese di **maggio**, in Vibo Valentia nella sede del Palazzo Provinciale, il Presidente con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale della Provincia, dr. Mario Ientile in apposita seduta;

Il Presidente

Nell'esercizio delle competenze attribuite ex Legge n. 56/2014 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali D. Lgs n. 267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art.49 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare il seguente provvedimento che diviene delibera del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia **n. 50 del 04/05/2018** ad oggetto: **"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. GALILEI" DI VIBO VALENTIA"**.

- di disporre la decorrenza con effetto dalla data di pubblicazione;

segue il testo del provvedimento, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Segretario Generale
Dr. Mario Ientile



Il Presidente
Dr. Andrea Niglia

Il Presidente della Provincia

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: " *le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

PREMESSO CHE:

- la legge 28 marzo 2003, n.53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" istituisce all'art. 4 la metodologia didattica "Alternanza scuola-lavoro" per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 avente ad oggetto "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53" disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e il Decreto Dipartimentale n. 936 del 15 settembre 2015 "Progetti innovativi di Alternanza scuola-lavoro" prevedono, tra l'altro, la possibilità di stipulare convenzioni con gli istituti scolastici per l'attuazione di progetti volti alla promozione dell'integrazione e di nuove forme di alternanza scuola/lavoro;

RILEVATO CHE l'alternanza scuola/lavoro costituisce un elemento qualificante del processo formativo e una positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione ha già sperimentato con successo negli anni passati simili iniziative;

CHE ai sensi del DLgs. 77 del 15.4.2005 le iniziative di cui sopra sono finalizzate, a:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

DATO ATTO che con nota del 4/05/2018 prot. n. 2869/C23 ed acquisita in atti al protocollo n. 8152 del 04/05/2018, del Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico



"G. Galilei" di Vibo Valentia ha fatto richiesta e trasmesso l'allegata convenzione alla Provincia per l'attivazione di uno stage formativo "Alternanza Scuola Lavoro", giusta previsione di cui all'art.1, commi 33-44 della Legge 13/07/2015, n.107, c.d. "Buona Scuola", conformemente alle disposizioni contenute nell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 25/03/1998, n.142, recante norme di attuazione sui tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la proposta di convenzione, composta da n. 7 articoli che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CHE allo stage di cui sopra, da svolgersi presso la sede della Provincia di Vibo Valentia, per come indicato nella richiesta, parteciperanno n.6 studenti per un totale di n.70 ore;

VISTO lo schema di convezione allegato alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale, inviatoci unitamente alla richiesta succitata;

CONSIDERATO che gli effetti della convenzione oggetto della proposta non comporteranno oneri a carico dell'Ente, incluse le coperture assicurative previste per legge contro infortuni e responsabilità civile per gli studenti stagisti in quanto:

- a) il tirocinio proposto non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi della legge 18 comma 1 lettera d) della legge 196/1997, riveste uno scopo esclusivamente formativo e non comporta l'erogazione di compensi a carico dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;
- b) la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché la responsabilità civile in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinante è a carico del soggetto promotore (art. 5 della convenzione);
- c) la formazione dello studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 (art. 5 della convenzione) è a carico del soggetto promotore;

DATO ATTO che gli studenti tirocinanti saranno assistiti da un tutor designato dal soggetto promotore, che, in veste di responsabile didattico-organizzativo verificherà il raggiungimento degli obiettivi, mentre spetterà al comune designare un tutor aziendale che seguirà gli studenti stagisti nel loro percorso di formazione e di orientamento secondo il progetto predisposto dall'ente promotore;

RICHIAMATO l'art. 18 della legge 196/1997 e il Decreto n. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione, istitutivi dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare la conoscenza del mondo del lavoro;

PRESO ATTO che il tirocinio formativo, ai sensi delle leggi sopra richiamate non si configura come rapporto di lavoro bensì come esperienza di formazione ;

RILEVATO CHE l'alternanza scuola/lavoro costituisce un elemento qualificante del processo formativo e una positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro;

RITENUTO opportuno contribuire a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro



nell'ambito di processi formativi agevolando le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e pertanto accogliere la richiesta avanzata Istituto Tecnico Economico "G. Galilei" di Vibo e di approvare relativa convenzione;

RITENUTO per le premesse sopradescritte, di approvare i contenuti e le modalità operative che derivano dalla presente convenzione e di autorizzarne la stipula;

ATTESO che i contenuti e gli interventi che derivano dalla presente convenzione saranno attuati secondo le modalità e le da un condizioni definite, in esecuzione della convenzione medesimo allegata alla presente deliberazione;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

VISTI:

- D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- Legge 13 luglio 2015, n.107;

ACQUISITO l'allegato parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite:

- **di approvare** l'allegato schema di convenzione predisposto dall'Istituto Tecnico Economico "G. Galilei" di Vibo Valentia che disciplina i termini del rapporto tra i due Enti ai fini dello svolgimento della predetta attività di stage formativo, allegato al presente atto;
- **di incaricare** il Presidente alla sottoscrizione della convenzione e del progetto formativo depositato agli atti;
- **di dare mandato** ai Settori provinciali coinvolti di attivare le azioni di competenza per promuovere e favorire l'accoglimento degli studenti destinatari dei percorsi di alternanza scuola.
- **dare atto** che lo stage formativo di cui sopra rivolto a n. 6 studenti si svolgerà per complessive n.70 ore nell'anno scolastico 2017/2018 presso la sede della Provincia di Vibo Valentia;
- **dare atto** che i tirocinanti saranno suddivisi e si alterneranno su vari settori, con prevalenza sugli Uffici Risorse Umane e Uffici Finanziari;
- **di nominare** tutor aziendali i funzionari dei settori destinatari dei tirocinanti, Domenico Vardaro settore Personale e d.ssa Caterina Gambino settore Finanziario, quali referenti organizzativi dell'attività formativa degli studenti già indicati dall'I.T.E. "G. Galilei" di Vibo Valentia nella richiesta in premessa citata;



- **di dare mandato** ai predetti funzionari dei Settori provinciali coinvolti di attivare le azioni di competenza per promuovere e favorire l'accoglimento degli studenti destinatari dei percorsi di alternanza scuola.
- **dare atto** che ogni onere assicurativo e previdenziale derivante dall'attività di tirocinio verrà sostenuto dal soggetto promotore dell'I.T.E. di Vibo Valentia e che l'attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 197/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- **di dare atto**, infine, che l'attività di tirocinio non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;
- **demandare** al Responsabile del Settore Personale di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi per l'attuazione dello stage formativo della convenzione che con la presente si approva;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria
Istituto Tecnico Economico "G. Galilei"

Cod. Meccanografico VVTD01000L C.F. 96015270794 Piazza Martiri d'Ungheria 89900 Vibo Valentia
tel. 0963/547113 Presidenza tel. 0963/472131 fax 0963/42168 E-mail: vytd01000l@istruzione.it - posta certificata vytd01000l@pec.istruzione.it
Con Sez. Associate: C.M. VVTD01003Q Nuovo Complesso Penitenziario (Sede Carceraria)
C.M. VVTD01004R (I.T.C. MILETO) Via episcopio 89852 Mileto tel./fax 0963-336286

Prot. 2869/C23

Vibo Valentia, lì 04/05/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Istituto Tecnico Economico "G. Galilei" Piazza Martiri d'Ungheria – Vibo Valentia codice fiscale 96015270794 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Sig. Diego Cuzzucoli, nato a Reggio Calabria il 24/04/1953 codice fiscale CZZDGI53D24H224G
E

Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, Via Cesare Pavese - Località Bitonto, 89900, Vibo Valentia (VV), C.F. 96004570790, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal dott. Andrea Niglia, nato a Tropea (VV) il 22/07/1976 – Codice Fiscale NGLNDR22L76L452B

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

l' Amministrazione provinciale., qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna a garantire ad accogliere a titolo gratuito presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, soggetti n.06 in alternanza scuola lavoro su proposta dell' Istituto Tecnico Economico "G. Galilei" di seguito indicato anche come il "istituzione scolastica". Gli studenti coinvolti appartengono all'indirizzo A.F.M. Classe 4^a Sez. A. La durata del singolo percorso formativo nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro , relativamente allo stage aziendale , è pari a 70 ore;

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. L'attività di formazione del percorso in alternanza scuola-lavoro può essere condotta e verificata da un esperto formativo indicato dal soggetto ospitante denominato "esperto formativo esterno";
5. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
7. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
8. La natura delle attività, che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all'interno della struttura ospitante, è coerente con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra quest'ultima e l'istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi;

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e, contestualmente, al soggetto promotore. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola a

copertura della responsabilità civile riporta il n. 29383 ramo 730010 AIG Benacquista Assicurazioni snc Agenzia 720.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Vibo Valentia, 04/05/2018



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

PARERI EX ART. 49 I° comma T.U. N. 267 DEL 18/08/2000

Sulla proposta del Segretario Generale di deliberazione del Presidente della Provincia, formulata dal Segretario Generale che reca ad oggetto:

"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. GALILEI" DI VIBO VALENTIA".

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 I° comma TUEL n.267 del 18/08/2000.

Vibo Valentia, 04/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario Ientile

